

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2009, n. 23-12511

**Art. 6 comma 8 L.184/83. Estensione dei benefici a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato ed approvazione criteri di assegnazione contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Spesa di euro 150.000,00 (cap. 179629/2009).**

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Premesso che

Con D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 l'Amministrazione Regionale ha previsto, in attuazione dell'art.6, comma 8 della L.184/83 e s.m.i., la corresponsione di un contributo economico, equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie, in favore delle famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato dalla competente commissione medica dell'ASL, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso;

verificato che con il provvedimento sopra richiamato si stabiliva la possibilità di accedere al suddetto contributo economico per le famiglie che avessero adottato minori con tali caratteristiche, con sentenza di adozione nazionale o internazionale successiva alla data di recepimento della medesima D.G.R. n. 79-11034 del 17.11.2003 da parte dell'Ente locale singolo o associato gestore dei servizi socio-assistenziali competente;

dato atto che, contestualmente, si prevedeva che i suddetti Enti gestori assumessero il suddetto atto di recepimento entro sei mesi dalla data di approvazione della D.G.R. n.79-11034 del 17.11.2003 ;

accertato che diversi Enti hanno provveduto a recepire le linee di indirizzo regionali sopra richiamate soltanto successivamente alla scadenza prevista dall'Amministrazione Regionale ed in tempi differenziati;

verificato che tale situazione ha determinato sul territorio regionale una disomogeneità di trattamento tra le famiglie che hanno adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, rispetto alla possibilità di fruire del contributo spese previsto;

dato atto che, a fronte della situazione sopra evidenziata, con DGR n. 109 – 6736 del 3.8.2007 è stata modificata la D.G.R. n.79/2003, prevedendo che possano accedere al contributo spese mensile tutte le famiglie che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 con sentenza di adozione nazionale o internazionale successiva al 18.5.2004, fatti salvi i casi di adozione con sentenza emessa tra il 17.11.2003 ed il 18.5.2004, ammessi a beneficiare del contributo in quanto il recepimento da parte del Soggetto Gestore competente è stato adottato in tale periodo;

accertato che la Regione Piemonte si riservava contestualmente di valutare, in relazione ai dati definitivi inviati dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, eventuali interventi economici a favore dei medesimi Soggetti gestori, a fronte degli oneri derivanti dall'adozione del nuovo indirizzo di cui alla DGR n.109/2007;

verificato che, con successiva DGR n. 56-9722 del 30.9.2008, è stata approvata la destinazione della somma complessiva di € 115.869,27 da assegnare ai Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali a copertura degli oneri derivanti dalle richieste di contributo spese da parte delle famiglie ammesse a godere del sostegno economico per le adozioni difficili per effetto della DGR n.109-6736 del 3.8.2007, quali somme "arretrate" dalla data della sentenza di adozione, per gli anni antecedenti il 2008;

tutto ciò premesso,

verificato che, per effetto dell'approvazione dei suddetti provvedimenti, risultano al momento escluse dalla possibilità di accedere ai benefici in oggetto tutte le famiglie che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n.

104/1992 con sentenza di adozione nazionale o internazionale antecedente al 18.5.2004, o comunque alla data di recepimento della D.G.R. n. 79/2003 da parte dei Soggetti gestori competenti, se avvenuta prima del 18.5.2004;

a fronte della situazione sopra evidenziata, al fine di assicurare che le famiglie che hanno accolto in adozione un minore di età superiore a dodici anni o con handicap accertato non siano penalizzate rispetto alla possibilità di accedere al sostegno economico previsto con D.G.R. n. 79 del 17.11.2003, per effetto della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla medesima D.G.R. n. 79/2003 e del termine successivamente fissato con DGR n. 109/2007;

appare opportuno prevedere che possano accedere al contributo spese mensile previsto con D.G.R. n. 79/2003 tutte le famiglie che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, indipendentemente dalla data della sentenza di adozione nazionale o internazionale.

Si dà atto che la possibilità di beneficiare del contributo decorre dalla data di presentazione della richiesta al Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali competente, fatti salvi i casi già ammessi al beneficio per effetto delle D.G.R. n. 79 del 17.11.2003 e n. 109 del 3.8.2007.

Si dà altresì atto che la competenza ad erogare il contributo previsto per il sostegno alle adozioni di minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato spetta al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali di residenza della nuova famiglia adottiva costituita, nell'ambito dello specifico progetto di sostegno posto in essere a favore del minore e della famiglia stessa.

Verificati, inoltre, i dati trasmessi dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, cui l'Amministrazione Regionale ha richiesto, nel 2008, di segnalare gli oneri per il sostegno alle adozioni di minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, per effetto delle DGR n. 79/2003 e n. 109/2007;

ritenuto opportuno prevedere l'assegnazione di uno specifico finanziamento ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che nell'anno 2009:

-abbiano avuto in carico situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, per le quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto;

-abbiano ricevuto istanze di accesso a tale contributo da parte di coppie aventi i requisiti, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo;

a tale scopo, viene destinata una somma complessiva di € 150.000,00, che sarà ripartita tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali con apposito provvedimento dirigenziale, sulla base del numero di:

-casi di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, per i quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto in carico al 30.9.2009;

-istanze di accesso a tale contributo inviate da parte di coppie aventi i requisiti entro il 30.9.2009, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo.

Sono fatte salve eventuali ipotesi di compartecipazione alla spesa da parte dell'ASL competente, nell'ambito di specifiche convenzioni concluse a livello locale.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 150.000,00, trovano copertura mediante assegnazione n.101418 sul cap. 179629/2009, che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò premesso,

vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

vista la L.R. n. 7 dell' 11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;

vista la L.R. n. 35 del 30 dicembre 2008 "Legge finanziaria per l'anno 2009";

vista la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2008 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011";

vista la legge 4 maggio 1983 n. 184,

vista la legge 28 marzo 2001 n. 149;  
vista la L. R. n.1/2004;  
vista la D.G.R. n. 79-11034 del 17.11.2003;  
vista la D.G.R. n. 109-6736 del 3.8.2007;  
vista la D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009;  
visto il parere favorevole della Consulta Regionale Affidamenti e Adozioni, espresso in data 14 ottobre 2009;  
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

*delibera*

-di prevedere che possano accedere al contributo spese mensile previsto con D.G.R. n. 79-11034 del 17.11.2003 tutte le famiglie che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, indipendentemente dalla data della sentenza di adozione nazionale o internazionale;

-di prevedere che la possibilità di beneficiare del contributo decorra dalla data di presentazione della richiesta al Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali competente, fatti salvi i casi già ammessi al beneficio per effetto delle D.G.R. n. 79 del 17.11.2003 e n. 109 del 3.8.2007;

-di destinare la somma complessiva di € 150.000,00 da assegnare ai Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali a sostegno delle situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato;

-di prevedere che la somma complessiva di € 150.000,00 sia ripartita tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali con apposito provvedimento dirigenziale, sulla base del numero di:

-casi di adozione di minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, per i quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto in carico al 30.9.2009;

-istanze di accesso a tale contributo inviate da parte di coppie aventi i requisiti entro il 30.9.2009, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo,

-di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la quantificazione ed assegnazione dei contributi previsti ai Soggetti Gestori aventi diritto, in base ai criteri sopra specificati, previa verifica della documentazione trasmessa dai medesimi Enti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)